



TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione Prima Civile
UFFICIO FALLIMENTI

Procedura di liquidazione del patrimonio n. 28/2021

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL SOVRAINDEBITATO

Il Giudice,

visto il ricorso proposto in data 12.5.2021

da

-debitore ricorrente-

e con l'ausilio

dell'OCC

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
vista la relazione particolareggiata depositata ex art. 14-ter, co. 3, L. n. 3/2012 con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
ritenuto che la stessa soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-ter L. n. 3/2012 e non emergendo dagli accertamenti compiuti la commissione di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
visto l'art. 14-quinquies L. 3/2012;

PQM

1. **nomina** liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, co. 8, L. 3/2012 l'avv. Chiara
2. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
3. a precisazione di quanto sopra, **invita** il nominato liquidatore a valutare attentamente — e conseguentemente a motivare — il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente ai sensi dell'art. 14 novies, co. 2, L. n. 3/2012 alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo — nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede — a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 14 quinquies, co. 2, lett. b, L. n. 3/2012¹;

¹ Invita il liquidatore a esercitare con tempestività il potere di subentro, munendosi di difensore laddove non sia egli stesso avvocato (a differenza della richiesta di improcedibilità per la quale il Tribunale di Pavia non richiede il difensore), se ritenuto maggiormente conveniente, in quanto in mancanza il G.E. dovrà dichiarare improseguibile l'esecuzione individuale.

4. dispone che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e, per il caso in cui il proponente svolga attività di impresa, annotati nel registro delle imprese;
5. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. determina ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), L. n. 3/2012, valutate le osservazioni dell'OCC, nell'intero reddito percepito la somma necessaria per il sostentamento del debitore;
8. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi;
9. invita il liquidatore, nel predisporre il programma di liquidazione, rispetto alla prededuzione da riconoscere al difensore che assiste il debitore, ad attenersi alle indicazioni di cui al verbale della riunione di Sezione del 28.2.2019 nella quale si è stabilito quanto segue: *“In base alla considerazione per cui, secondo l'opinione prevalente, il ricorso deve essere presentato dal procuratore e non dalla parte personalmente, la Sezione ritiene di riconoscere la prededuzione al compenso del professionista. I giudici concordano nel calcolare il compenso secondo i parametri del D.M. 55/2014, ricorso per la dichiarazione di fallimento, applicando quale valore del procedimento l'attivo dichiarato dal debitore messo a disposizione della procedura”*;
10. precisa che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
11. precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera.

Si comunichi.

Pavia, 17/05/2021

Il Giudice
Francesco Rocca